

## CONDIZIONI D'OBBLIGO

*Le seguenti Condizioni d'obbligo (di seguito CO) dovranno essere integrate formalmente dal proponente nel progetto/intervento/attività (di seguito P/I/A) sottoposto a Screening di Valutazione di Incidenza, selezionandole sulla base della tipologia di P/I/A, delle caratteristiche del sito Natura 2000 e delle eventuali indicazioni fornite dal Soggetto gestore del Sito Natura 2000.*

*Il rispetto delle Condizioni d'obbligo è condizione necessaria, ma non esaustiva, affinché lo screening di incidenza del P/I/A si concluda positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata.*

### **CONDIZIONI D'OBBLIGO APPLICABILI A TUTTI I P/I/A**

1. deve essere presentato un cronoprogramma idoneo tale che il P/I/A non interferisca con i periodi riproduttivi e/o di svernamento di specie di interesse conservazionistico presenti nell'area di intervento;
2. qualunque fase del P/I/A deve avvenire nelle ore in cui si dispone di luce naturale, salvo valida motivazione fornita;
3. nel caso di P/I/A che prevedono movimenti terra, interventi di recupero e/o ripristino ambientale devono essere rispettate le indicazioni delle "Linee Guida per la gestione dei cantieri sulla la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" – di cui alla D.G.R. n.33-5174 del 12/6/2017 - di seguito "LG Esotiche" ([https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/gestione\\_e\\_controllo\\_esotiche\\_nei\\_cantieri.pdf](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/gestione_e_controllo_esotiche_nei_cantieri.pdf));
4. al termine delle attività deve essere garantito il ripristino morfologico e vegetativo allo stato originario dei luoghi (aree di cantiere, di deposito temporaneo, di stoccaggio dei materiali, delle eventuali piste temporanee di servizio, nonché di ogni altra area che risultasse alterata a seguito della realizzazione del P/I/A), secondo le seguenti specifiche:
  - utilizzo di idoneo miscuglio erbaceo autoctono o, ove disponibili, miscugli di sementi locali;
  - per piantumazioni, devono essere utilizzate specie autoctone di provenienza certificata, ecologicamente compatibili;
  - in ogni caso deve essere garantita la riuscita degli interventi di ripristino con materiale vegetale prevedendo le necessarie cure colturali per un periodo minimo di 2 anni dal termine dei lavori, anche al fine di evitare l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali esotiche invasive. Le suddette cure colturali consistono in risarcimenti delle fallanze, tagli di ripulitura e irrigazioni di soccorso;
  - nel caso in cui non sia disponibile una quantità sufficiente di terreno ai fini del ripristino, il materiale esterno deve provenire da siti privi di specie vegetali esotiche invasive (si vedano

5. se applicabile, il cantiere deve essere organizzato per lotti successivi prevedendo via via l'inerbimento delle superfici nude;
6. il cantiere o nuove strutture o altro che preveda il P/I/A, soprattutto se in presenza di siti con chirofiteri, non deve prevedere nuova illuminazione o se indispensabile deve essere ridotta al minimo necessario (per esempio con sensori di movimento);
7. il P/I/A non deve prevedere tagli della vegetazione arboreo-arbustiva almeno dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota, dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori e, nel caso delle garzaie, dal 1 febbraio. Fatto salvo periodi più restrittivi indicati nelle Misure di Conservazione sito-specifiche;
8. il P/I/A non deve prevedere opere accessorie di impermeabilizzazione;
9. in caso di presenza di specie vegetali alloctone invasive nell'area di intervento si provvederà a seguire quanto previsto dalle schede monografiche sulle specie vegetali esotiche invasive redatte dalla Regione Piemonte per ridurre/evitare la loro diffusione (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/schede-approfondimento-specie-esotiche-vegetali>);
10. l'uso dell'elicottero o di droni è condizionato alla mancanza di alternative o alla dimostrazione di significativi vantaggi ambientali rispetto ad alternative, all'ottimizzazione del numero di rotazioni, alla definizione della rotta rispettando la distanza dai nidi dei rapaci, da aree vocate per l'avifauna tipica alpina e da aree umide. L'uso dell'elicottero è ammesso per motivi di soccorso e/o sicurezza.

#### **CONDIZIONI D'OBBLIGO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E ALTRE MANIFESTAZIONI ED EVENTI**

11. l'evento si svolgerà esclusivamente su viabilità e/o sentieri/tracciati già esistenti;
12. le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada non devono interferire con zone umide e con alvei, fatta eccezione per gli attraversamenti a guado esistenti;
12. verranno rimossi, a gara conclusa, gli eventuali rifiuti abbandonati, la segnaletica temporanea connessa all'evento (nastri, tabelle ecc.);
13. l'Organizzatore adotterà iniziative di sensibilizzazione dei partecipanti e del pubblico per evitare il disturbo e/o il danneggiamento della fauna, della vegetazione e in generale delle aree coinvolte dall'evento;
14. l'Organizzatore sorveglierà il buon comportamento sia dei partecipanti sia del pubblico, affinché si prevenano danni agli habitat circostanti, ai sentieri e/o l'abbandono rifiuti di qualsiasi genere.

#### **CONDIZIONI D'OBBLIGO PER PRATICHE AGRICOLE**

15. nel caso di conversione ad uso agricolo di terreni, non riconducibili ad habitat di Direttiva 92/43/CEE, o di riconversione/ripristino di terreni agricoli:

- devono essere create e mantenute a ridosso di canali o corpi idrici delle fasce tampone di prato stabile o arboree/arbustive autoctone ([https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/le\\_fasce\\_tampone\\_vegetate\\_riparie\\_erbacee\\_0.pdf](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/le_fasce_tampone_vegetate_riparie_erbacee_0.pdf) [https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/guida\\_ft\\_rev\\_08062018\\_bq.pdf](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/guida_ft_rev_08062018_bq.pdf)),

- devono essere messe in atto alcune misure previste dalle “Linee guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette.” di cui al DM 10 marzo 2015 ([https://www.mite.gov.it/sites/default/files/dim\\_10\\_03\\_2015\\_1.pdf](https://www.mite.gov.it/sites/default/files/dim_10_03_2015_1.pdf)), in particolare quelle previste dalla Misura 13 e 16,

- deve essere prevista l’adesione alla produzione integrata (SQNPI) o biologica, o motivata la non applicabilità di tali conduzione;

16. nel caso di nuovi impianti di viti, devono essere messe in atto alcune delle misure previste nel seguente documento “Buone pratiche vigneto” di cui deve essere data evidenza nella documentazione presentata;

17. nel caso di nuove o sistemazione di risaie, devono essere messe in atto alcune delle misure previste nel seguente documento “Buone pratiche risaia” di cui deve essere data evidenza nella documentazione presentata.

*si consiglia di visionare anche la seguente pagina:*

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/acqua/uso-sostenibile-dei-prodotti-fitosanitari-misure-per-lambiente-aree-specifiche>

**PER P/I/A ESTERNI AI SITI RN2000 CHE POSSONO AVERE INCIDENZA INDIRETTA SU DI ESSI, OLTRE ALLE CO SOPRA RIPORTATE, SI RIPORTANO LE SEGUENTI CO, DERIVANTI DALLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER LA TUTELA DELLA RETE NATURA 2000 DEL PIEMONTE** ([https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-09/misure\\_testo\\_coordinato\\_mod2020\\_con\\_allegati\\_0.pdf](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-09/misure_testo_coordinato_mod2020_con_allegati_0.pdf))

18. conservare siepi, filari e grossi esemplari di latifoglie autoctone (di diametro superiore ai 50 centimetri), inclusi i castagni da frutto; (da art 4, lettera b)

19. mettere in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l’avifauna i nuovi impianti di risalita a fune, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione; (da art 4, lettera e)

20. in caso di rifacimento e manutenzione straordinaria di manufatti esistenti o progettazione e realizzazione di nuove barriere e opere spondali, longitudinali o trasversali attraversamenti di strade e altre infrastrutture, opere di difesa longitudinali e trasversali, interventi di artificializzazione, di risagomatura, di dragaggio e di movimentazione degli alvei che causino una interruzione alla libera movimentazione della fauna ittica o una modificazione della struttura naturale dell’alveo, deve essere prevista la realizzazione di scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc; (da art. 23, c.1)

21. la gestione della vegetazione legnosa lungo i corsi d'acqua, canali e fossi deve essere effettuata secondo le seguenti specifiche: (da art. 23, c.1)

1) all'interno dell'alveo inciso:

- il taglio manutentivo, conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena;
- la ceduzione senza rilascio di matricine, con turni anche inferiori a quelli minimi, nel caso di dimostrata necessità legata a motivi di sicurezza idraulica;

2) fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda:

- il taglio manutentivo, con il rilascio di almeno il 50% di copertura residua, conservando i soggetti più stabili e appartenenti a diverse classi diametriche;
- il taglio delle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo.